

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi 1
- * Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2176/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi 4
- * Regolamento (CEE) n. 2177/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, relativo alla fissazione dei dazi doganali all'importazione di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes spp.*), freschi, refrigerati o congelati, dei codici NC 0302 69 31, 0302 69 33, 0303 79 35, 0303 79 37, ex 0304 10 99 e 0304 90 31, originari dell'Islanda 6
- * Regolamento (CEE) n. 2178/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund 7
- * Regolamento (CEE) n. 2179/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 10
- * Regolamento (CEE) n. 2180/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi 11
- * Regolamento (CEE) n. 2181/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che autorizza la trasformazione in alcole delle nettarine e pesche noci ritirate dal mercato nel corso della campagna 1988 12
- * Regolamento (CEE) n. 2182/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo 13

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2183/88 della Commissione, del 20 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/88 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 301 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina	15
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/399/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1987, che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia settentrionale** 17

88/400/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1987, che approva un Programma integrato mediterraneo per le tecnologie dell'informazione in Grecia** 25

88/401/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1987, che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e il Peloponneso** 32

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU n. L 375 del 31.12.1987)** 39

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1932/88 della Commissione, del 1° luglio 1988, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 170 del 2.7.1988) 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2175/88 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1988
che fissa i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3784/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 dell'allegato X di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo⁽³⁾, è opportuno fissare i coefficienti correttivi previsti agli articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto, che devono essere applicati alle retribuzioni corrisposte a detti funzionari su loro richiesta nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che detti coefficienti correttivi, destinati a garantire nel modo più adeguato la parità del potere d'acquisto dei funzionari indipendentemente dalla sede di servizio, si applicano alla situazione dei soli funzionari che prestano servizio nei paesi terzi, ai quali è applicabile l'allegato X dello statuto;

considerando che l'adozione di questi coefficienti correttivi impone l'abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari che avevano fissato i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi alle retribuzioni, pensioni e indennità versate a titolo dell'articolo 50 dello statuto e a titolo dei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82⁽⁴⁾, (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85⁽⁵⁾, (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85⁽⁶⁾ e (Euratom, CECA, CEE) n.

2274/87⁽⁷⁾, nonché agli assegni familiari corrisposti a motivo della custodia di figli di funzionari o di ex funzionari;

considerando che in particolare a causa delle nuove modalità che disciplinano i coefficienti correttivi applicabili specificamente ed esclusivamente alle retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi, nella misura in cui queste sono pagabili nella moneta di tali paesi, questi coefficienti correttivi, con portata derogatoria, non possono essere utilizzati per quanto riguarda i diritti pecuniari di persone che risiedono nei paesi terzi e che non sono in attività di servizio;

considerando che per dette persone occorre prevedere misure transitorie destinate ad evitare in futuro una riduzione degli importi che venivano loro corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'applicazione dell'articolo 13 dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

2. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 5 e 14 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3784/87 nella misura in cui riguardano i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56.

⁽⁷⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, terzo comma dello statuto, il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, settimo comma e all'articolo 50 dello statuto, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di dispensa dall'impiego e che risiede in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 6

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 7

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di

detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 9

Il coefficiente correttore applicabile agli assegni familiari versati a una persona diversa dal funzionario, dall'agente temporaneo, dall'ex funzionario o dall'ex agente temporaneo, ai sensi dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti o dei regolamenti di cui agli articoli da 5 a 8, è pari a 100, quando questa persona risiede in un paese terzo.

Articolo 10

1. In caso di riduzione dei diritti pecuniari a seguito dell'adozione del presente regolamento, un'indennità compensativa, pari alla differenza esistente fra gli importi netti percepiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli importi netti dovuti a tale data, è versata mensilmente:

- al titolare a tale data di una pensione versata a titolo dell'allegato VIII dello statuto;
- al titolare a tale data di una delle indennità di cui agli articoli da 4 a 8;
- alla persona alla quale a tale data sono versati gli assegni familiari previsti dall'articolo 9, fintantoché sussiste a favore di detta persona il diritto ai suddetti assegni.

2. Il titolare di una delle indennità di cui agli articoli da 4 a 8 continua a beneficiare dell'indennità prevista al paragrafo 1 al momento del suo accesso al beneficio della pensione. L'indennità viene allora adattata proporzionalmente ai diritti a pensione.

3. L'indennità compensativa prevista al paragrafo 1 è reversibile nella stessa proporzione dei diritti a pensione del titolare deceduto.

4. L'indennità prevista al paragrafo 1 è soggetta a variazioni in funzione delle modifiche che intervengono nei diritti pecuniari dei beneficiari.

5. Il presente articolo è applicabile fintantoché l'avente diritto mantiene la propria residenza nel paese terzo.

6. Il presente articolo è applicabile per analogia agli agenti temporanei.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttivi applicabili con effetto al 10 ottobre 1987

Paese sede di servizio	Coefficienti correttivi	Paese sede di servizio	Coefficienti correttivi
Algeria	130,66	Lesotho	52,93
Angola	94,03	Liberia	83,64
Antigua	87,62	Madagascar	36,53
Australia	86,89	Malawi	51,03
Austria	111,96	Mali	99,18
Bahamas	100,42	Mauritania	117,36
Bangladesh	48,00	Maurizio (Isola)	54,83
Barbados	87,70	Messico	37,66
Belize	81,85	Marocco	69,04
Benin	93,03	Mozambico	27,54
Botswana	55,88	Antille olandesi	101,80
Brasile	60,21	Niger	111,35
Burkina Faso	89,57	Nigeria	80,29
Burundi	93,32	Norvegia	138,59
Camerun	106,55	Pakistan	43,27
Canada	80,01	Papua-Nuova Guinea	90,86
Capo Verde	84,40	Ruanda	107,98
Repubblica centrafricana	139,40	Samoa	65,45
Ciad	141,75	São Tomé e Príncipe	(¹)
Cile	46,12	Senegal	115,16
Cina	51,36	Seicelle	162,35
Comore	129,39	Sierra Leone	120,35
Congo	120,88	Isole Salomone	81,91
Costa Rica	64,60	Somalia	38,13
Costa d'Avorio	128,08	Sudan	98,05
Gibuti	147,55	Suriname	111,50
Egitto	49,97	Swaziland	47,06
Guinea equatoriale	112,97	Svizzera	144,15
Etiopia	75,32	Siria	198,65
Figi	58,13	Tanzania	39,67
Gabon	146,28	Tailandia	53,86
Gambia	57,72	Togo	105,24
Ghana	44,62	Tonga	105,13
Grenada	84,37	Trinidad e Tobago	79,23
Guinea	44,46	Tunisia	51,29
Guinea Bissau	83,93	Turchia	44,78
Guyana	42,64	Uganda	74,57
Haiti	78,96	Stati Uniti d'America	88,00
India	39,90	Vanuatu	82,50
Indonesia	59,64	Venezuela	26,82
Israele	83,10	Iugoslavia	48,09
Giamaica	66,90	Zaire	99,87
Giappone	160,21	Zambia	45,75
Giordania	84,88	Zimbabwe	57,12
Kenia	62,22		
Libano	29,27		

(¹) Cifra non disponibile.

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2176/88 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 1988**

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3784/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 dell'allegato X di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che risulta opportuno che il primo adeguamento, a titolo del costo della vita, dei coefficienti correttivi decisi con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 ⁽³⁾ abbia efficacia al 1° gennaio 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia al 1° gennaio 1988, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttori applicabili con effetto al 1° gennaio 1988

Paese sedè di servizio	Coefficienti correttori	Paese sede di servizio	Coefficienti correttori
Algeria	121,58	Lesotho	54,38
Angola	86,66	Liberia	73,70
Antigua	80,76	Madagascar	38,03
Australia	77,86	Malawi	59,94
Austria	113,77	Mali	96,81
Bahamas	91,82	Mauritania	112,41
Bangladesh	43,50	Maurizio (Isola)	53,06
Barbados	82,29	Messico	39,93
Belize	75,28	Marocco	68,24
Benin	92,10	Mozambico	25,68
Botswana	54,66	Antille olandesi	94,78
Brasile	60,52	Niger	109,48
Burkina Faso	86,99	Nigeria	69,07
Burundi	92,11	Norvegia	130,72
Camerun	105,26	Pakistan	40,25
Canada	74,36	Papua-Nuova Guinea	84,33
Capo Verde	88,56	Ruanda	106,19
Repubblica centrafricana	138,40	Samoa	60,28
Ciad	139,70	São Tomé e Príncipe	(¹)
Cile	43,61	Senegal	112,86
Cina	50,67	Seicelle	156,39
Comore	127,13	Sierra Leone	94,58
Congo	119,60	Isole Salomone	68,72
Costa Rica	57,52	Somalia	55,06
Costa d'Avorio	125,13	Sudan	57,64
Gibuti	143,75	Suriname	155,20
Egitto	44,60	Swaziland	46,33
Guinea equatoriale	111,25	Svizzera	142,52
Etiopia	67,78	Siria	221,46
Figi	46,90	Tanzania	38,26
Gabon	144,21	Tailandia	50,40
Gambia	64,09	Togo	103,49
Ghana	44,79	Tonga	77,11
Grenada	77,77	Trinidad e Tobago	75,69
Guinea	41,06	Tunisia	51,39
Guinea Bissau	81,82	Turchia	39,56
Guyana	35,57	Uganda	86,27
Haiti	71,95	Stati Uniti d'America	80,65
India	38,08	Vanuatu	81,40
Indonesia	57,27	Venezuela	25,03
Israele	79,50	Iugoslavia	33,58
Giamaica	63,30	Zaire	113,67
Giappone	157,62	Zambia	47,44
Giordania	78,62	Zimbabwe	54,63
Kenia	56,08		
Libano	23,44		

(¹) Cifra non disponibile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/88 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 1988****relativo alla fissazione dei dazi doganali all'importazione di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes spp.*), freschi, refrigerati o congelati, dei codici NC 0302 69 31, 0302 69 33, 0303 79 35, 0303 79 37, ex 0304 10 99 e 0304 90 31, originari dell'Islanda**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda è sorto un problema di interpretazione in merito all'importazione di scorfani del Nord o sebasti;

considerando che, al fine di permettere l'esame del regime preferenziale degli scambi nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, con decisione del Consiglio i dazi doganali applicabili all'importazione di scorfani del Nord o di sebasti (*Sebastes spp.*), freschi, refrigerati o congelati, originari dell'Islanda sono fissati provvisoriamente al 2 % ad valorem per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1988;

considerando che è auspicabile che il periodo anzidetto sia esteso al 31 dicembre 1988, dato che tale esame non è stato ancora ultimato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 l'aliquota dei dazi doganali applicabili è fissata al 2 % per gli scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes spp.*), freschi, refrigerati o congelati, dei codici NC 0302 69 31, 0302 69 33, 0303 79 35, 0303 79 37, ex 0304 10 99 e 0304 90 31, originari dell'Islanda.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2244/87⁽³⁾, istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla convenzione del Mar Baltico, ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 8 dicembre 1986 e 21 dicembre 1987, alcune raccomandazioni adottate durante le sue dodicesima e tredicesima sessioni ed intese a modificare le misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta stabilisce che la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico e dei Belt, fatta salva la procedura di opposizione prevista all'articolo XI della convenzione stessa;

considerando che è necessario chiarire le disposizioni secondo cui il regolamento (CEE) n. 1866/86 non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi, specificando che le altre disposizioni di tale regolamento si applicano soltanto ai pesci, crostacei e molluschi catturati a tale scopo e venduti per il consumo umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse nella tabella le indicazioni relative al salmone (*Salmo salar*) e alla trota di mare (*Salmo trutta*), nonché la nota a piè pagina 1;

2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può essere attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete e la gola; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

- a) fissata sul bordo anteriore,
- b) fissata sul bordo posteriore,
- c) cucita, lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure
- d) cucita longitudinalmente su una fila di maglie.»;

3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 9

Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare

1. Nella pesca del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare dal 15 giugno al 15 settembre reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;
- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre lenze ancorate o derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;
- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre reti da imbrocco fisse, reti da posta derivanti, e lenze derivanti nelle acque della sottodivisione 32 a più di 4 miglia marine dalle linee di base.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 15.

2. Per la pesca del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con reti da imbroco fisse o reti da posta derivanti, più di 600 reti per peschereccio; la lunghezza di ogni rete, misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35 metri. Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 100 reti di riserva;
- utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze ancorate o derivanti, più di 2 000 ami per peschereccio.

L'apertura (la distanza più breve tra l'uncino e il gambo) degli ami impiegati su lenze ancorate e derivanti deve essere di almeno 19 millimetri.

Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva.»;

4) il testo dell'articolo 12, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma non possono essere venduti per il consumo umano in violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.»;

- 5) nell'allegato III, le indicazioni relative al merluzzo bianco (*Gadus morhua*) sono sostituite dalle indicazioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 6) nell'allegato IV, le indicazioni relative al merluzzo bianco (*Gadus morhua*) sono sostituite dalle indicazioni che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

ALLEGATO I

Specie	Zona geografica	Dimensione minima
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30' di latitudine Nord	Fino al 31 dicembre 1988: 30 cm
	Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30' di latitudine Nord	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989: 32 cm
	Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30' di latitudine Nord	Dal 1° gennaio 1990: 33 cm

ALLEGATO II

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	A sud di 59°30' di latitudine Nord	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	Fino al 31 dicembre 1988: 95 mm
	A sud di 59°30' di latitudine Nord	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989: 100 mm
	A sud di 59°30' di latitudine Nord	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	Dal 1° gennaio 1990: 105 mm

REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i prodotti importati in questione che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a

quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 ⁽³⁾; che il periodo di validità della deroga scade il 26 luglio 1988; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare di 12 mesi il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 26 luglio 1988 è sostituita da quella del 31 luglio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i vantaggi dell'incorporazione dei semi di girasole nei mangimi per animali si fanno sempre più manifesti; che è altamente auspicabile intensificare l'impiego di questi semi; che è opportuno estendere ai semi di girasole il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE; che è quindi necessario modificare il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1099/88 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - « b) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali. »;

- 2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Gli Stati membri controllano, nell'oleificio, la trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole oppure, nell'impresa di produzione di alimenti per animali, l'incorporazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, per accertarsi che beneficino dell'integrazione solo i semi per cui è prevista l'integrazione. ».

- 3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« L'importo dell'integrazione è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro interessato identifica i semi nell'oleificio in cui sono trasformati oppure nell'impresa di produzione di alimenti per animali in cui sono incorporati negli alimenti. »;

- 4) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il diritto all'integrazione sorge:

- a) per i semi trasformati per la produzione di olio, al momento della trasformazione;
- b) per i semi incorporati negli alimenti per animali, al momento dell'incorporazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

che autorizza la trasformazione in alcole delle nettarine e pesche noci ritirate dal mercato nel corso della campagna 1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono elencate le varie possibilità di smercio dei prodotti ritirati dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 o acquistati a norma degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/88⁽³⁾ ha inserito le nettarine e le pesche noci nell'elenco dei prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi;

considerando che è opportuno prevedere che, analogamente a quanto avviene per le pesche, sia possibile smerciare ai fini della loro trasformazione in alcole, fin dalla campagna in corso, le nettarine e le pesche noci ritirate dal mercato o acquistate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è necessario prevedere

una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al termine della campagna 1988, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 si applica alle nettarine e alle pesche noci ritirate dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 o acquistate in applicazione degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2 e l'articolo 263, paragrafo 2, nonché il protocollo n. 24 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la specificità dei problemi dell'agricoltura portoghese è stata riconosciuta dal Consiglio europeo;

considerando che devono essere compiuti sforzi particolari per facilitare l'armoniosa integrazione dell'agricoltura portoghese nella politica agricola comune, in particolare mediante un migliore adattamento alle esigenze di questa politica e un miglioramento qualitativo della produzione agricola;

considerando che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono limitate; che è quindi opportuno prevedere un'aliquota di cofinanziamento comunitario del 75 % per le misure che beneficiano di un contributo del 50 % nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3828/85⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3464/87⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3828/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

- h) al miglioramento della situazione strutturale dell'agricoltura portoghese a seguito della riforma della politica agricola comune, compresi il sostegno delle associazioni agricole, la protezione dell'ambiente e il miglioramento delle abitazioni delle aziende, rispettando, in particolare, il protocollo n. 25 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. »;

2) all'articolo 9, è aggiunta la lettera seguente:

- e) misure specifiche intese a migliorare la situazione strutturale dell'agricoltura portoghese a seguito della riforma della politica agricola comune. »;

3) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrittino è sostituito dal testo seguente:

« aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e di riproduttori femmine di qualità riconosciute, purché esistano le condizioni richieste per la loro utilizzazione economica, »;

4) il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le misure specifiche relative alla regione autonoma di Madera riguardano:

- la riconversione delle colture di banane verso la floricoltura di specie esotiche e la frutticoltura subtropicale,
- la ristrutturazione delle colture di banane mediante la riconversione verso varietà meglio rispondenti alle esigenze dei consumatori della Comunità.

Tali misure possono comprendere:

- un premio per ettaro, inteso a contribuire alla copertura dei costi dei lavori necessari,
- un'indennità speciale decrescente della durata massima di cinque anni, versata agli imprenditori agricoli per tener conto delle perdite di reddito conseguenti alla ristrutturazione o alla riconversione delle colture di banane. »;

5) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 13 bis

1. Il contributo finanziario per il miglioramento della situazione strutturale dell'agricoltura portoghese può comprendere, in particolare:

- aiuti agli investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, ad eccezione di quelli che beneficiano di un contributo finanziario a titolo di altre azioni comuni;
- aiuti all'incentivazione delle associazioni agricole, ad eccezione di quelle che beneficiano di un contributo finanziario comunitario a titolo di altre azioni comuni;
- aiuti al miglioramento degli edifici per abitazioni delle aziende, soprattutto a favore del primo insediamento di giovani agricoltori, mediante aiuti agli investimenti fino a un importo massimo di 20 000 ECU per azienda; tuttavia, il valore dell'aiuto agli investimenti non può superare i limiti fissati all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 797/85.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese al massimo il 75 % delle spese effettuate per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1. »;

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 4.

6) all'articolo 20, paragrafo 1, il trattino seguente è inserito davanti all'attuale primo trattino :

« — aiuti alle attività intese a promuovere nuovi prodotti agricoli meglio rispondenti alle esigenze della politica agricola comune e nuovi sistemi di produzione, privilegiando in particolare i prodotti non alimentari e il miglioramento qualitativo della produzione agricola, la diversificazione agricola e la combinazione dei redditi, » ;

7) all'articolo 22, paragrafo 1 dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente :

« — altre attività nelle zone d'imboschimento e misure connesse, » ;

8) all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 3 la cifra 50 % è sostituita da 75 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/88 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 301 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1624/88 della Commissione⁽³⁾ ha autorizzato gli organismi di intervento danese, tedesco e francese a indire una gara per la vendita, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 1988, di 301 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, le offerte nell'ambito della gara per l'acquisto di frumento di intervento sono valide solo se corredate di una domanda di titolo di esportazione di farina con fissazione anticipata della restituzione e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario applicabile; che appare giustificato, data la non disponibilità del nuovo raccolto di frumento e ai fini della corretta esecuzione di alcuni titoli rilasciati per l'esportazione di farina di frumento tenero verso una destinazione importante e tradizionale, con una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/88⁽⁵⁾, consentire la presentazione di detti titoli al momento della presentazione delle offerte;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1624/88 è sostituito dal seguente testo:

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
 (3) GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 27.
 (4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
 (5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 18.

« Articolo 2

1. La gara è aperta nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 1988.

2. Il frumento tenero aggiudicato deve essere trasformato in farina atta al consumo umano e esportato nei paesi terzi.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di farina di frumento tenero avente tenore, in ceneri, compreso fra 0 e 600 mg per 100 g, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione relativa alla qualità in oggetto, ovvero se accompagnate da un titolo di esportazione di farina di frumento tenero che beneficia di una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽⁶⁾, rilasciato in precedenza;
- da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario di uno degli Stati membri elencati all'articolo 1 per la farina di frumento tenero ovvero da un titolo di esportazione di farina di frumento tenero con una durata di validità speciale a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 e con fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario;
- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 5 ECU per tonnellata;
- dall'impegno scritto dall'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, una cauzione a garanzia di qualsiasi eventuale differenza tra il prezzo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.

(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia settentrionale

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per la Grecia settentrionale (qui di seguito denominato «PIM Grecia settentrionale»);

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Grecia settentrionale, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

considerando che il PIM Grecia settentrionale, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Grecia settentrionale si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che il PIM Grecia settentrionale comporta misure che costituiscono un programma d'azione specifico e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Grecia settentrionale verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni, quando saranno soddisfatte

le condizioni per la concessione dei contributi comunitari;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Grecia settentrionale è stimata a 695 837 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 154 495 000 ECU per il medesimo periodo;

considerando che nei casi in cui un provvedimento è finanziato in parte a carico di dotazioni di fondi strutturali e in parte tramite la linea di bilancio speciale, può essere corrisposto un anticipo da parte di ciascuna fonte di finanziamento nel rispetto delle norme applicabili alle medesime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIM Grecia settentrionale, nella versione presentata alla Commissione il 23 luglio 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Grecia settentrionale.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Grecia settentrionale, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Grecia settentrionale.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

Articolo 2

Il contributo proveniente dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 154 495 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Grecia settentrionale; stimate a 695 837 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello

stesso regolamento e pari a 4 524 000 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM Grecia settentrionale.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

CONTRATTO DI PROGRAMMA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominata « la Commissione »

e

LA REPUBBLICA ELLENICA

in appresso denominate « le parti contraenti »,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Grecia settentrionale (in appresso denominato « PIM Grecia settentrionale »)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 22 ottobre 1987 e scade nel momento della liquidazione degli impegni di bilancio previsti nell'ambito del PIM Grecia settentrionale.

Nel quadro del presente contratto le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM Grecia settentrionale quale è stato adottato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante:

- la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie;
- la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici della Grecia settentrionale;
- il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecite in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione

Articolo 2

1. La Repubblica ellenica incarica il ministro dell'economia nazionale di garantire la buona esecuzione del PIM Grecia settentrionale. Il ministro è assistito da un comitato di controllo, con sede a Salonico.

I compiti e le competenze di questo comitato, e ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM Grecia settentrionale al capitolo 5. Il comitato di controllo è composto, tra gli altri, dai membri permanenti elencati nell'allegato I, il numero complessivo dei membri permanenti non supera i limiti indicati.

Le autorità elleniche adottano, in tempo utile, le misure necessarie per garantire che il comitato di controllo disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento. Esse comunicano alla Commissione anteriormente al 1° marzo 1988, la natura e il calendario di attuazione delle misure previste.

Il ministro dell'economia nazionale adotta le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la consultazione del comitato interministeriale del PIM, presieduto da un suo rappresentante.

La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le compete, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, in vigilare nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM Grecia settentrionale.

Articolo 3

I prefetti di dipartimento sono responsabili, ciascuno per il proprio dipartimento e per la parte del PIM Grecia settentrionale finanziati dal bilancio dipartimentale, della buona esecuzione del PIM. Analogamente, per la parte del PIM Grecia settentrionale che non è finanziata a carico di tale bilancio, i prefetti dovranno vigilare affinché siano adottate le disposizioni nazionali necessarie per la buona esecuzione del PIM.

Articolo 4

I segretari generali delle regioni della Grecia settentrionale sono responsabili del coordinamento, sotto l'autorità della presidenza. Essi stabiliscono, con l'accordo del comitato, le procedure e i mezzi necessari per snellire lo scambio di informazioni tra il livello centrale e il livello locale e per facilitare il coordinamento geografico dell'insieme degli interventi.

Articolo 5

Il presidente del comitato di controllo decide, di concerto con gli altri segretari generali delle regioni di Grecia settentrionale e dopo avere preso conoscenza del parere del comitato di controllo, l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma n. 7 « Misure relative all'attuazione del PIM Grecia settentrionale ». Tali

stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse all'esecuzione del PIM Grecia settentrionale.

Articolo 6

Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sette sottoprogrammi che fanno parte del PIM Grecia settentrionale.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 12 e 13 del presente contratto. I segretari generali delle regioni di Grecia settentrionale centralizzano e ridistribuiscono tali informazioni.

I responsabili del controllo devono richiamare regolarmente l'attenzione del presidente del comitato, dei segretari generali delle regioni e delle altre autorità elleniche sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupano, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assicura anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 7

Anteriormente al 1° dicembre 1987, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo, quest'ultimo fa parte del servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Macedonia centrale. La Commissione ne è informata.

Anteriormente al 1° dicembre 1987, la Commissione designa i rappresentanti in seno al comitato di controllo. Le autorità elleniche ne sono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario prende le iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione. Nello svolgimento di questi compiti, il segretario si avvale del personale e dei mezzi materiali necessari, che mette a disposizione del comitato di controllo.

Articolo 8

Le parti contraenti concordano la nomina, anteriormente al 30 giugno 1988, di un organismo indipendente, cui è affidata la valutazione.

Tale organismo deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il responsabile della valutazione sarà assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a

carico degli stanziamenti di cui alla voce « Valutazione » del sottoprogramma « Attuazione del PIM ». Viene consultato dal comitato di controllo, nel corso delle riunioni.

Infine, l'organismo in questione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso. Le visite saranno però preannunciate; il suddetto rappresentante sarà accompagnato da un responsabile designato dalla presidenza del comitato di controllo.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 9

Per garantire l'attuazione delle azioni già incluse nel PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario, mediante stanziamenti di bilancio, figurante nell'allegato II del presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU correnti.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU⁽¹⁾. Quando gli impegni e pagamenti sono preceduti da un'istruzione supplementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione delle dracme in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di anticipo o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti da Stato, regioni e, eventualmente, altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 10

Anteriormente al 15 ottobre 1988, sulla base delle proposte del comitato di controllo, le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1992, anche per quanto riguarda la quota non assegnata del contributo comunitario ai PIM greci. L'utilizzazione di questa quota può essere stabilita, se necessario, entro la

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento questa disposizione si applica solo a partire dal 1988.

fine del periodo dal 1986 al 1988. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegate al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità elleniche, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenziario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per il periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica il PIM alle autorità elleniche, con le modifiche e revisioni che, eventualmente, vanno inserite in un'appendice al presente contratto.

Articolo 11

Irregolarità o modifiche sostanziali, che non abbiano formato oggetto di approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM Grecia settentrionale, in particolare modifiche relative alla creazione e al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM Grecia settentrionale, fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica ellenica sarà posta in grado di presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

TITOLO IV

Operazioni di apprezzamento, di valutazione e più in generale di controllo

Articolo 12

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza anteriormente al 30 giugno 1988, nell'intento di elaborare:

- prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM;
- lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento, sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di apprezzamento, di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle

single fonti di finanziamento statali o regionali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, nella misura del possibile contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 13

Al termine di ciascun trimestre civile, ciascun responsabile del controllo verifica che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria per quanto riguarda la Grecia settentrionale, in relazione allo svolgimento del proprio sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti di crediti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretario. I segretari generali della regione Grecia settentrionale coordinano tali interventi.

La Commissione informa il segretariato del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM, nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 14

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma a livello della Grecia settentrionale, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50% a quanto previsto dallo scadenziario del PIM, nella media dell'anno.

Articolo 15

Sulla base, in particolare, delle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazione in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo.

La relazione contiene pareri:

- a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM Grecia settentrionale in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza economica;
- b) sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM Grecia settentrionale quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato;
- c) sulle eventuali modifiche richieste nella definizione delle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato I del PIM Grecia settentrionale, per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici;

- d) sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato. Essa viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nella relazione, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che i prefetti di dipartimento e i segretari generali della regione decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo.

Nel corso di ciascun anno i responsabili del controllo vigilano alla realizzazione degli interventi amministrativi e legislativi necessari per la buona esecuzione del programma.

Articolo 16

Per quanto riguarda il programma specifico di azione per la Grecia settentrionale, finanziato in base all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le informazioni previste dalla decisione 85/22/CEE della Commissione⁽¹⁾, concernenti le operazioni per il miglioramento dell'infrastruttura rurale, l'irrigazione e le misure forestali realizzate nell'anno civile precedente, nonché dalla decisione 83/387/CEE della Commissione⁽²⁾, dopo la scadenza del regolamento (CEE) n. 1975/85 del Consiglio⁽³⁾.

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

Articolo 17

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito, eventuali nuove modifiche saranno notificate in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica i moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento, anterior-

mente al 31 dicembre 1987. In seguito altri moduli eventualmente occorrenti saranno notificati in tempo utile.

Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per la Grecia settentrionale, finanziato dal FEAOG sezione orientamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche devono attenersi alle procedure previste dalla decisione 83/644/CEE della Commissione⁽⁴⁾ e a quelle relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2966/83 del Consiglio⁽⁵⁾.

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 18

Le autorità elleniche notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo sul contributo comunitario, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività di norma richiesto per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione concernenti le altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità elleniche comunicano ugualmente alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

Articolo 19

Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 14 del presente contratto, i responsabili dei sottoprogrammi interessati presentano annualmente un documento descrittivo dell'utilizzazione delle terre all'interno dei comprensori irrigui nei quali sono già state realizzate opere di irrigazione. Questi documenti, predisposti sulla base delle informazioni raccolte a livello degli organismi responsabili della gestione dei lavori di irrigazione (organismo di sistemazione fondiaria o altri), sono comunicati al comitato di controllo, corredati da una valutazione conformemente a quanto stabilito dal capitolo II, punto 8, quarto capoverso del PIM Grecia settentrionale.

Alla fine del terzo, quinto e settimo anno di svolgimento del programma, il comitato di controllo effettua un approfondito esame delle opere realizzate e degli orientamenti produttivi nei comprensori irrigui e formula un parere conformemente a quanto prevede il capitolo II, punto 8, quarto capoverso del PIM Grecia settentrionale.

(1) GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 20.

(2) GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.

(3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 12.

(5) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1.

L'ultimo capoverso del capitolo II, punto 8 del PIM Grecia settentrionale si applica, se necessario, dopo la comunicazione del summenzionato parere del comitato di controllo.

Articolo 20

Per quanto riguarda la centrale idraulica di Agnios Germanos, sarà svolta un'apposita valutazione preliminare, conformemente al disposto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁽¹⁾ da parte delle autorità nazionali. I risultati saranno inviati alla Commissione, che disporrà di due mesi per un'eventuale comunicazione, alle autorità elleniche delle misure da adottare affinché la Comunità possa finanziare i progetti in questione. Le spese supplementari collegate a queste misure complementari possono essere finanziate nell'ambito del PIM, eventualmente a carico della parte non ancora assegnata del contributo comunitario ai PIM greci.

Articolo 21

Le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, contemporaneamente ed al termine di ciascun semestre civile, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, allo scopo di dimostrare il rispetto delle direttive 77/62/CEE⁽²⁾, 80/767/CEE⁽³⁾ e direttiva 71/305/CEE del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 22

Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comunitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 23

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione

Articolo 24

I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM Grecia settentrionale sono versati sul conto o sui conti bancari designati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento, e del Fondo sociale europeo.

TITOLO VIII

Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive al contratto

Articolo 25

Modifiche sostanziali del PIM Grecia settentrionale, che devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM, conformemente al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizione finale

Articolo 26

Qualsiasi controversia fra le parti contraenti circa l'interpretazione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee se non si potrà giungere ad una composizione amichevole della stessa.

Fatto a Salonicco, il 22 ottobre 1987.

Per Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

Per la Repubblica ellenica

Th. KARATZAS

Segretario di Stato dell'economia nazionale

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

ALLEGATO I

Composizione del comitato di controllo

	<i>Numero di persone</i>
Presidente :	
— Il segretario generale della Macedonia centrale (o un suo rappresentante)	1
Segretario permanente :	
— Servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Macedonia centrale	1
Membri permanenti :	
— Segretari generali di Tracia e Macedonia centrale	2
— Segretario generale del ministro della Grecia settentrionale	1
— Un rappresentante dell'unione locale delle municipalità	1
— Un rappresentante delle camere di commercio	1
— Un rappresentante delle camere tecniche	1
— Un rappresentante dell'unione delle cooperative agricole	1
— I responsabili del controllo di ciascun sottoprogramma che fa parte del PIM Grecia settentrionale	7
— Il responsabile delle operazioni di valutazione	1
— Tre persone nominate dalle autorità elleniche	3
— Tre rappresentanti della Commissione	3
— Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti	1
Totale :	<u>24</u>

I prefetti dei 16 dipartimenti della Grecia settentrionale assistono alle riunioni in cui vengono decise modifiche del presente PIM o proposte riguardanti la seconda fase.

ALLEGATO II

PIM GRECIA SETTENTRIONALE

Previsioni finanziarie

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni				Pagamenti			
	1987	1988	1989-1992	Totale	1987	1988	1989-1995	Totale
FEAOG	18 396	12 859	40 832	72 087	18 136	13 119	40 832	72 087
— Azioni dirette/indirette								
— Regolamento (CEE) n. 355/77								
FESR	28 710	42 727	78 804	150 241	15 493,6	26 570	108 177,4	150 241
FSE	1 788	5 186	22 968	29 942	894	3 129,4	25 918,6	29 942
Linea 551	22 943	31 120	100 432	154 495	11 469,5	17 846,5	125 179	154 495
Totale	71 837	91 892	243 036	406 765	45 993,1	60 664,9	300 107	406 765

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per le tecnologie dell'informazione in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per le tecnologie dell'informazione in Grecia (qui di seguito denominato « PIM tecnologie dell'informazione »;

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM tecnologie dell'informazione, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

considerando che il PIM tecnologie dell'informazione, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM tecnologie dell'informazione si riferisce al periodo dal 4 aprile 1986 al 3 aprile 1993;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM tecnologie dell'informazione verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni, quando saranno soddisfatte le condizioni per la concessione dei contributi comunitari;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM tecnologie dell'informazione è stimata a 134 150 000 ECU per il periodo dal 4 aprile 1986 al 3 aprile 1993;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 52 784 200 ECU per il medesimo periodo;

considerando che nei casi in cui un provvedimento è finanziato in parte a carico di dotazioni di fondi strutturali e in parte tramite la linea di bilancio speciale, può essere corrisposto un anticipo da parte di ciascuna fonte di finanziamento nel rispetto delle norme applicabili alle medesime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIM tecnologie dell'informazione, nella versione presentata alla Commissione il 4 aprile 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM tecnologie dell'informazione.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM tecnologie dell'informazione, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM.

Articolo 2

Il contributo proveniente dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 52 784 200 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 4 aprile 1986 al 3 aprile 1993 per misure da finanziare nel contesto del PIM tecnologie dell'informazione, stimate a 134 150 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 1 473 000 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM tecnologie dell'informazione.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

CONTRATTO DI PROGRAMMA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominata « la Commissione »

e
REPUBBLICA ELLENICA

in appresso denominate « le parti contraenti »,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del Programma integrato mediterraneo per le tecnologie dell'informazione in Grecia (in appresso denominato « PIM » tecnologie dell'informazione)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 23 ottobre 1987 e scade nel momento della liquidazione degli impegni di bilancio previsti nell'ambito del PIM tecnologie dell'informazione.

Nel quadro del presente contratto le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM tecnologie dell'informazione del 20 ottobre 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante :

- la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie ;
- la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici ;
- il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecitate in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione

Articolo 2

1. La Repubblica ellenica incarica il ministro dell'economia nazionale di garantire la buona esecuzione del PIM tecnologie dell'informazione. Il ministro è assistito dal comitato di controllo, con sede a Atene.

I compiti e le competenze di questo comitato, e ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM tecnologie dell'informazione in Grecia al capitolo 5. Il comitato di controllo è composto, tra gli altri, dai membri permanenti elencati nell'allegato I. Il numero complessivo dei membri permanenti non supera i limiti indicati.

Le autorità elleniche adottano in tempo utile, le misure necessarie per garantire che il comitato di controllo disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento.

Esse comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1988, la natura e il calendario di attuazione delle misure previste.

Il ministro dell'economia nazionale adotta le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la consultazione del comitato interministeriale dei PIM, presieduto da un suo rappresentante.

La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le compete, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, in particolare nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM tecnologie dell'informazione.

Esse stabiliscono, con l'accordo del comitato, le procedure e i mezzi necessari per snellire lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e organizzazioni interessate al PIM tecnologie dell'informazione e per facilitare il coordinamento fra gli interventi previsti nell'ambito PIM dell'informazione e i provvedimenti riguardanti le tecnologie dell'informazione stabiliti nel quadro degli altri PIM e del programma STAR.

Articolo 3

Il presidente del comitato di controllo decide, dopo aver preso conoscenza del parere del comitato di controllo, l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma n. 6. « Misure relative all'attuazione del PIM tecnologie dell'informazione in Grecia ». Tali stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse all'esecuzione del PIM tecnologie dell'informazione.

Articolo 4

Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sei sottoprogrammi che fanno parte del PIM tecnologie dell'informazione in Grecia.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 10 e 11 del presente contratto.

I responsabili del controllo devono richiamare regolarmente l'attenzione del presidente del comitato, dei segretari generali delle regioni e delle altre autorità elleniche sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupano, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assicura anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 5

Anteriormente al 1° dicembre 1987, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo. La Commissione ne è informata.

Anteriormente al 1° dicembre 1987, la Commissione designa i propri rappresentanti in seno al comitato di controllo. Le autorità elleniche ne sono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario prende le iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione. Nello svolgimento di questi compiti, il segretario si avvale del personale e dei mezzi materiali necessari, che mette a disposizione del comitato di controllo.

Articolo 6

Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 30 giugno 1988, di un organismo indipendente, cui è affidata la valutazione.

Tale organismo deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Esso dovrà in particolare avere ampia esperienza internazionale e qualifiche del massimo livello nel settore dell'industria informatica e delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione. Il responsabile della valutazione sarà assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a carico degli stanziamenti di cui alla voce « valutazione » del sottoprogramma « attuazione del PIM ».

Viene consultato dal comitato di controllo, nel corso delle riunioni.

Infine, l'organismo in questione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso. Le visite saranno però preannunciate; il suddetto rappresentante sarà accompagnato da un responsabile designato dalla presidenza del comitato di controllo.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 7

Per garantire l'attuazione delle azioni già incluse nel PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario, mediante stanziamenti di bilancio, figuranti nell'allegato II del presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU correnti.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU. Quando gli impegni e i pagamenti sono preceduti da un'istruzione supplementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione delle dracme in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di anticipo o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti da Stato, regione e, eventualmente, altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 8

Anteriormente al 15 ottobre 1988, sulla base delle proposte del comitato di controllo, le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1992, anche per quanto riguarda la quota non assegnata del contributo comunitario ai PIM greci. L'utilizzazione di questa quota può essere stabilita, se necessario, entro la fine del periodo 1986-1988. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegata al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo, contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità elleniche, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per il periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica il PIM alle autorità elleniche, con le modifiche e revisioni che, eventualmente, vanno inserite in un'appendice al presente contratto.

Articolo 9

Irregolarità o modifiche sostanziali, che non abbiano formato oggetto di approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM tecnologie dell'informazione, in particolare modifiche relative alla creazione e al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM tecnologie dell'informazione in Grecia, fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica ellenica sarà posta in grado di presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

TITOLO IV

Operazioni di apprezzamento, di valutazione e più in generale di controllo

Articolo 10

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza anteriormente al 30 giugno 1988, nell'intento di elaborare:

- prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM;
- lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento, sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di apprezzamento, di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle

single fonti di finanziamento statali o regionali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, nella misura del possibile, contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 11

Al termine di ciascun trimestre civile, ciascun responsabile del controllo verifica che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria, in relazione allo svolgimento del proprio sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti di crediti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretario.

La Commissione informa il segretario del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM, nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 12

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50% a quanto previsto dallo scadenzario del PIM, nella media dell'anno.

Articolo 13

Sulla base, in particolare, delle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazione in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo.

La relazione contiene pareri:

- a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM tecnologie dell'informazione in Grecia in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza economica;
- b) sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM tecnologie dell'informazione in Grecia, quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato;
- c) sulle eventuali modifiche richieste nella definizione delle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato I del PIM tecnologie dell'informazione in Grecia, per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici;

d) sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato. Essa viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nelle relazioni, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che le amministrazioni e le organizzazioni rappresentate nel comitato di controllo decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità o organizzazioni, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo.

Nel corso di ciascun anno i responsabili del controllo vigilano alla realizzazione degli interventi amministrativi e legislativi necessari per la buona esecuzione del programma.

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

Articolo 14

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito, eventuali nuove modifiche saranno notificate in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica i moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento, anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito altri moduli eventualmente occorrenti saranno notificati in tempo utile.

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 15

Le autorità elleniche notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo sul contributo comunitario, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo

complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività di norma richiesto per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione concernenti altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità elleniche comunicano ugualmente alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

Articolo 16

Le autorità elleniche comunicano alla Commissione contemporaneamente ed al termine di ciascun semestre civile, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, allo scopo di dimostrare il rispetto della direttiva 77/62/CEE del Consiglio⁽¹⁾, della direttiva 80/767/CEE⁽²⁾ e della direttiva 71/305/CEE del Consiglio⁽³⁾.

Articolo 17

Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comunitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 18

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione

Articolo 19

I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM tecnologie dell'informazione sono versati sul conto o sui conti bancari designati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento, e del Fondo sociale europeo.

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

TITOLO VIII

**Condizioni relative all'adozione di clausole
aggiuntive al contratto***Articolo 20*

Modifiche sostanziali del PIM tecnologie dell'informazione, che devono essere sottoposte al comitato consultivo del PIM, conformemente al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizione finale*Articolo 21*

Qualsiasi controversia fra le parti contraenti circa l'interpretazione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte

di giustizia delle Comunità europee se non si potrà giungere ad una composizione amichevole della stessa.

Fatto ad Atene, il 21 ottobre 1987.

Per la Commissione

G. VARFIS

Membro della Commissione

Per la Repubblica ellenica

T. KARATZAS

*Segretario di Stato dell'economia
nazionale*

ALLEGATO I

Composizione del comitato di controllo del PIL — tecnologie dell'informazione in Grecia

	<i>Numero di persone</i>
Presidente :	
— designato dal ministro dell'economia nazionale	1
Segretario permanente responsabile del controllo del sottoprogramma 6 :	
— servizio del ministero della presidenza (ministero della presidenza)	1
Responsabile del sottoprogramma 1 :	
— ELOT/ministero dell'industria (ministero dell'industria)	1
Responsabile del sottoprogramma 2 :	
— segretariato generale per la ricerca e la tecnologia (ministero dell'industria)	1
Responsabile del sottoprogramma 3 :	
segretariato generale per l'industria (ministero dell'industria)	1
Responsabile del sottoprogramma 4 :	
— YAP — servizio di sviluppo dell'informatica	1
Responsabile del sottoprogramma 5 :	
— YAP (ministero della presidenza)	1
Rappresentante del servizio del ministero dell'economia nazionale	
— ministero dell'economia nazionale	1
Coordinamento STAR — PIM tecnologie dell'informazione in Grecia :	
— servizi ministero dell'economia nazionale	1
Responsabile delle operazioni di valutazione	1
Tre rappresentanti della Commissione	3
Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti	1
Un rappresentante della camera economica	1
Un rappresentante delle organizzazioni professionali nel settore delle tecnologie dell'informazione in Grecia	1
Un rappresentante della Comunità scientifica nominato dalle autorità elleniche	1
Totale	17

ALLEGATO II

PIM : TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN GRECIA

Previsioni finanziarie — Calendario indicativo

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni				Pagamenti			
	1987	1988	1989/1993	Totale	1987	1988	1989/1993	Totale
FESR	1 439,2	7 350,7	19 234,1	26 584,8	631,2	3 488,2	22 465,4	26 584,8
FSE	525,7	1 763,3	7 619,2	9 382,5	263,7	1 039,1	8 079,7	9 382,5
Linea 551	5 285,6	19 244,0	33 540,2	52 784,2	2 642,8	10 358,6	39 782,8	52 784,2
Totale	7 250,5	28 358,0	60 393,5	88 751,5	3 537,7	14 885,9	70 327,9	88 751,5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che approva un Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e il Peloponneso

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e il Peloponneso (qui di seguito denominato « PIM Grecia occidentale e Peloponneso »);

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il PIM Grecia occidentale e Peloponneso comporta misure che costituiscono un programma d'azione specifico e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Grecia occidentale e Peloponneso verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni, quando saranno soddisfatte le condizioni per la concessione dei contributi comunitari;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Grecia occidentale e Peloponneso è stimata a 631 325 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 105 863 000 ECU per il medesimo periodo;

considerando che nei casi in cui un provvedimento è finanziato in parte a carico di dotazioni di fondi strutturali e in parte tramite la linea di bilancio speciale, può essere corrisposto un anticipo da parte di ciascuna fonte di

finanziamento nel rispetto delle norme applicabili alle medesime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

Il PIM Grecia occidentale e Peloponneso, nella versione presentata alla Commissione il 23 luglio 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Grecia occidentale e Peloponneso, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 2

Il contributo proveniente dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 105 863 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, stimate a 631 325 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 4 032 000 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

CONTRATTO DI PROGRAMMA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

in appresso denominata « la Commissione »

e

LA REPUBBLICA ELLENICA

in appresso denominate « le parti contraenti »,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Grecia occidentale e Peloponneso (in appresso denominato « PIM Grecia occidentale e Peloponneso »)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 23 ottobre 1987 e scade nel momento della liquidazione degli impegni di bilancio previsti nell'ambito del PIM Grecia occidentale e Peloponneso

Nel quadro del presente contratto le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso quale è stato adottato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante :

- la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie ;
- la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici della Grecia occidentale e Peloponneso ;
- il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecite in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

Dispositivo di coordinamento e di mobilitazione

Articolo 2

1. La Repubblica ellenica incarica il ministro dell'economia nazionale di garantire la buona esecuzione del PIM

Grecia occidentale e Peloponneso. Il ministro è assistito dal comitato di controllo, con sede a Patrasso.

I compiti e le competenze di questo comitato, e ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato dalle parti contraenti, sono definiti dal PIM Grecia occidentale e Peloponneso al capitolo 5. Il comitato di controllo è composto, tra gli altri, dai membri permanenti elencati nell'allegato I. Il numero complessivo dei membri permanenti non supera i limiti indicati.

Le autorità elleniche adottano, in tempo utile, le misure necessarie per garantire che il comitato di controllo disponga di mezzi adeguati per il suo funzionamento.

Esse comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1988, la natura e il calendario di attuazione delle misure previste.

Il ministro dell'economia nazionale adotta le disposizioni di coordinamento necessarie a livello nazionale, in particolare la consultazione del comitato interministeriale dei PIM, presieduto da un suo rappresentante.

La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

2. Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le compete, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, in particolare nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 3

I prefetti di dipartimento sono responsabili, ciascuno per il proprio dipartimento e per la parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso finanziata dal bilancio dipartimentale, della buona esecuzione del PIM. Analogamente, per la parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso che non è finanziato a carico di tale bilancio, i prefetti dovranno vigilare affinché siano adottate le disposizioni nazionali necessarie per la buona esecuzione del PIM.

Articolo 4

I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso sono responsabili del coordinamento, sotto l'autorità della presidenza. Essi stabiliscono, con l'accordo del comitato, le procedure e i mezzi necessari per snellire lo scambio di informazioni tra il livello centrale e il livello locale e per facilitare il coordinamento geografico dell'insieme degli interventi.

Articolo 5

Il presidente del comitato di controllo decide, di concerto con gli altri segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso e dopo aver preso conoscenza del parere del comitato di controllo, l'utilizzazione degli stanziamenti che figurano nel sottoprogramma n. 7

• Misure relative all'attuazione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso ». Tali stanziamenti sono comunque limitati alle spese direttamente connesse all'esecuzione del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Articolo 6

Le autorità elleniche designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sei sottoprogrammi che fanno parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 12 e 13 del presente contratto. I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso centralizzano e ridistribuiscono tali informazioni.

I responsabili del controllo devono richiamare regolarmente l'attenzione del presidente del comitato, dei segretari generali delle regioni e delle altre autorità elleniche sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupano, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assicura anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, incaricati di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 7

Anteriormente al 1° dicembre 1987, il ministro dell'economia nazionale designa i membri permanenti e il segretario del comitato di controllo, quest'ultimo fa parte del servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Grecia occidentale. La Commissione ne è informata.

Anteriormente al 1° dicembre 1987, la Commissione designa i propri rappresentanti in seno al comitato di controllo. Le autorità elleniche ne sono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario prende le iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione. Nello svolgimento di questi compiti, il segretario si avvale del personale e dei mezzi materiali necessari, che mette a disposizione del comitato di controllo.

Articolo 8

Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 30 giugno 1988, di un organismo indipendente, cui è affidata la valutazione.

Tale organismo deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il responsabile della valutazione sarà

assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a carico degli stanziamenti di cui alla voce « Valutazione » del sottoprogramma « Attuazione del PIM ». Viene consultato dal comitato di controllo nel corso delle riunioni.

Infine, l'organismo in questione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso. Le visite saranno però preannunciate.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 9

Per garantire l'attuazione delle azioni già incluse nel PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario, mediante stanziamenti di bilancio, figuranti nell'allegato II del presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU correnti.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU⁽¹⁾. Quando gli impegni e i pagamenti sono preceduti da un'istruzione supplementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il tasso di cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione delle dracme in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di anticipo o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti da Stato, regione e, eventualmente, altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 10

Anteriormente al 15 ottobre 1988, sulla base delle proposte del comitato di controllo, le autorità elleniche presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1992, anche per quanto riguarda la quota non assegnata del

(¹) Per quanto riguarda il FEOG — Orientamento, questa disposizione si applica solo a partire dal 1988.

contributo comunitario ai PIM greci. L'utilizzazione di questa quota può essere stabilita, se necessario, entro la fine del periodo 1986-1988. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegate al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo, contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità elleniche, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per il periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica il PIM alle autorità elleniche, con le modifiche e revisioni che, eventualmente, vanno inserite in un'appendice al presente contratto.

Articolo 11

Irregolarità o modifiche sostanziali, che non abbiano formato oggetto di approvazione della Commissione e che potrebbero compromettere il carattere integrato del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, in particolare modifiche relative alla creazione e al funzionamento del dispositivo di coordinamento, di mobilitazione e di controllo del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, fissato dal presente contratto, possono giustificare l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica ellenica sarà posta in grado di presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

TITOLO IV

Operazioni di apprezzamento, di valutazione e più in generale di controllo

Articolo 12

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza anteriormente al 30 giugno 1988, nell'intento di elaborare:

- prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM;

- lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento, sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di apprezzamento, di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle singole fonti di finanziamento statali o regionali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, nella misura del possibile, contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 13

Al termine di ciascun trimestre civile, ciascun responsabile del controllo verifica che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria per quanto riguarda la Grecia occidentale e il Peloponneso, in relazione allo svolgimento del proprio sottoprogramma in termini di impegni e di pagamenti di crediti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretario.

I segretari generali delle regioni della Grecia occidentale e del Peloponneso coordinano tali interventi.

La Commissione informa il segretario del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM, nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 14

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma, a livello della Grecia occidentale e del Peloponneso, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50 % a quanto previsto dallo scadenzario del PIM, nella media dell'anno.

Articolo 15

Sulla base, in particolare, delle informazioni summenzionate, il responsabile della valutazione in seno al comitato di controllo elabora per quest'ultimo una relazione annuale di valutazione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Prima di iniziare la relazione, il responsabile della valutazione sollecita il parere del presidente del comitato di controllo.

La relazione contiene pareri:

- a) sui progressi raggiunti nella realizzazione degli obiettivi socioeconomici fissati dal PIM Grecia occidentale e Peloponneso in base a una valutazione dello stato di realizzazione e dell'incidenza economica;
- b) sulle iniziative necessarie per meglio garantire il rispetto del PIM Grecia e Peloponneso quale è stato approvato, soprattutto per quanto riguarda lo stato di realizzazione, gli obiettivi socioeconomici e il carattere integrato;
- c) sulle eventuali modifiche richieste nella definizione delle misure da realizzare, quali sono descritte nell'allegato I del PIM Grecia e Peloponneso, per meglio realizzare gli obiettivi socioeconomici;
- d) sulle modifiche eventualmente auspicabili nell'organizzazione e nelle modalità d'intervento di tutte le autorità interessate, per migliorare l'adozione delle necessarie decisioni.

La relazione ha carattere riservato. Essa viene comunicata soltanto ai membri permanenti del comitato di controllo. Quest'ultimo discute, in una successiva riunione, le proposte operative contenute nelle relazioni, pronunciandosi anche sulla fondatezza dei dati e delle stime quantitative, prima che i prefetti di dipartimento e i segretari generali della regione decidano le azioni di loro competenza. Qualora si tratti di proposte di azioni che rientrano nella competenza di altre autorità, il comitato di controllo trasmette le sue conclusioni, sotto la responsabilità del presidente, alle parti contraenti al più tardi un mese dopo la riunione del comitato di controllo.

Nel corso di ciascun anno i responsabili del controllo vigilano alla realizzazione degli interventi amministrativi e legislativi necessari per la buona esecuzione del programma.

Articolo 16

Per quanto riguarda il programma specifico di azione per la Grecia e il Peloponneso, finanziato in base all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le informazioni previste dalla decisione 85/22/CEE della Commissione⁽¹⁾, informazioni concernenti le operazioni per il miglioramento dell'infrastruttura rurale, l'irrigazione e le misure forestali realizzate nell'anno civile precedente, nonché dalla decisione 83/387/CEE della Commissione⁽²⁾, dopo la scadenza del regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio⁽³⁾.

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 20.
⁽²⁾ GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

Articolo 17

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità elleniche anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito, eventuali nuove modifiche saranno notificate in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica ellenica i moduli che dovranno essere presentati per queste domande di pagamento, anteriormente al 31 dicembre 1987. In seguito altri moduli eventualmente occorrenti saranno notificati in tempo utile.

Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per la Grecia occidentale e il Peloponneso, finanziato dal FEAOG, sezione orientamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità elleniche devono attenersi alle procedure previste dalla decisione 83/644/CEE della Commissione⁽⁴⁾ e a quelle relative all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2966/83 del Consiglio⁽⁵⁾.

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 18

Le autorità elleniche notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo sul contributo comunitario, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività di norma richiesto per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione concernenti altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità elleniche comunicano ugualmente alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 1.

Articolo 19

Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 14 del presente contratto, i responsabili dei sottoprogrammi interessati presentano annualmente un documento descrittivo dell'utilizzazione delle terre all'interno dei comprensori irrigui nei quali sono già state realizzate opere di irrigazione. Questi documenti, predisposti sulla base delle informazioni raccolte a livello degli organismi responsabili della gestione dei lavori di irrigazione (organismo di sistemazione fondiaria o altri), sono comunicati al comitato di controllo, corredati da una valutazione, conformemente a quanto stabilito dal capitolo II, punto 1-12 del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Alla fine del terzo, quinto e settimo anno di svolgimento del programma, il comitato di controllo effettua un approfondito esame delle opere realizzate e degli orientamenti produttivi nei comprensori irrigui e formula un parere conformemente a quanto prevede il capitolo II, punto 1-12 del PIM Grecia occidentale e Peloponneso.

Il punto 1-13 del capitolo II del PIM Grecia occidentale e Peloponneso si applica, se necessario, dopo la comunicazione del summenzionato parere del comitato di controllo.

Articolo 20

Per quanto riguarda gli incubatori e gli impianti di pesca nelle lagune di Amvrakikos, nonché gli effetti della centrale idroelettrica di Arachthos sulla zona di Amvrakikos, sarà svolta un'apposita valutazione preliminare conformemente al disposto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁽¹⁾, da parte delle autorità nazionali. I risultati saranno inviati alla Commissione, che disporrà di due mesi per un'eventuale comunicazione, alle autorità greche, delle misure da adottare affinché la Comunità possa finanziare i progetti in questione. Le spese supplementari collegate a queste misure supplementari possono essere finanziate nell'ambito del PIM, eventualmente a carico della parte non ancora assegnata del contributo comunitario ai PIM greci.

Articolo 21

Le autorità elleniche comunicano alla Commissione, contemporaneamente ed al termine di ciascun semestre civile, i riferimenti relativi alla pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e una relazione sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, allo scopo di dimostrare il rispetto della direttiva 77/62/CEE del Consiglio⁽²⁾, della direttiva 80/767/CEE⁽³⁾ e della direttiva 71/305/CEE del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 22

Le autorità elleniche adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comu-

nitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 23

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti versati dalla Commissione*Articolo 24*

I pagamenti dei contributi comunitari nel quadro del PIM Grecia occidentale e Peloponneso sono versati sul conto o sui conti bancari designati dalle autorità elleniche, ad eccezione di alcuni pagamenti diretti nell'ambito del FEAOG sezione orientamento, e del Fondo sociale europeo.

TITOLO VIII

Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive al contratto*Articolo 25*

Modifiche sostanziali del PIM Grecia occidentale e Peloponneso, che devono essere sottoposte al comitato consultivo dei PIM, conformemente al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizione finale*Articolo 26*

Qualsiasi controversia fra le parti contraenti circa l'interpretazione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee se non potrà giungersi ad una composizione amichevole della stessa.

Fatto a Patrasso, il 23 ottobre 1987.

Per la Commissione

G. VARFIS

Membro della Commissione

Per la Repubblica ellenica

T. KARATZAS

Segretario di Stato dell'economia nazionale

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

ALLEGATO I

Composizione del comitato di controllo

	<i>Numero di persone</i>
Presidente :	
Il segretario generale della Grecia occidentale	1
Segretario permanente :	
Servizio regionale del ministero dell'economia nazionale nella Grecia occidentale	1
Membri permanenti :	
Segretari generali del Peloponneso, dell'Epiro e delle Isole ioniche	3
Un rappresentante dell'unione locale delle municipalità	1
Un rappresentante delle camere di commercio	1
Un rappresentante delle camere tecniche	1
Un rappresentante dell'unione delle cooperative agricole	1
I responsabili del controllo di ciascun sottoprogramma che fa parte del PIM Grecia occidentale e Peloponneso	7
Il responsabile delle operazioni di valutazione	1
Tre persone nominate dalle autorità elleniche	3
Tre rappresentanti della Commissione	3
Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti	1
Totale :	24

I prefetti dei 16 dipartimenti della Grecia occidentale e Peloponneso assistono alle riunioni in cui vengono decise modifiche del presente PIM o proposte riguardanti la seconda fase.

ALLEGATO II

PIM GRECIA OCCIDENTALE E PELOPONNESO

Previsioni finanziarie — Calendario indicativo

(in migliaia di ECU)

Fondi	Impegni					Pagamenti			
	1986	1987	1988	1989-1993	Totale	1986/1987	1988	1989-1993	Totale
FEAOG	440	8 010	9 520	64 150	82 120	8 010	9 960	64 150	82 120
FESR		25 910	37 046	90 080	153 036	15 363	22 683	114 990	153 036
FSE		1 247	3 120	14 597	18 964	624	1 934	16 406	18 964
Pesca		667	—	693	1 360	200	200	960	1 360
Linea 551		16 387	22 350	67 126	105 863	8 193	13 195	84 475	105 863
Totale	440	52 221	72 036	236 646	361 343	32 390	47 972	280 981	361 343

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1987)

Pagina 27, allegato :

anziché :

« Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo (<i>Solea vulgaris</i>)	VII h, j, k	600 (*)	België/Belgique	50
			Danmark	
			Deutschland	
			Ελλάδα	
			España	100
			France	270
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	80
			Portugal	
			United Kingdom	100
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	600 *

leggi :

« Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo (<i>Solea vulgaris</i>)	VII h, j, k	600 (*)	België/Belgique	50
			Danmark	
			Deutschland	
			Ελλάδα	
			España	
			France	100
			Ireland	270
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	80
			Portugal	
			United Kingdom	100
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	600 *

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1932/88 della Commissione, del 1° luglio 1988, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 2 luglio 1988)

Pagina 6, allegato I, partita A:

- anziché:*
- 1. Azione n. 663-667/88
 - 8. Quantitativo globale: 165 t.
- leggi:*
- 1. Azione n. 666-667/88
 - 8. Quantitativo globale: 30 t.

Pagina 11, allegato III:

anziché:

• A	165	45	Caritas B	Algerie	Action n° 663/88 / Huile de beurre / Algérie / Caritas Belgica / 80212 / Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		45	WCC	Algerie	Action n° 664/88 / Huile de beurre / Algérie / WCC / 80704 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		45	Oxfam B	Algerie	Action n° 665/88 / Huile de beurre / Algérie / Oxfam B / 80805 / Tindouf via Alger / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		45	Caritas I	Somalia	Action No 666/88 / Butteroil / Somalia / Caritas Italiana / 80610 / Mogadishu / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	Caritas B	Djibouti	Action n° 667/88 / Huile de beurre / Djibouti / Caritas Belgica / 80213 / Djibouti / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite

leggi:

• A	30	15	Caritas I	Somalia	Action No 666/88 / Butteroil / Somalia / Caritas Italiana / 80610 / Mogadishu / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	Caritas B	Djibouti	Action n° 667/88 / Huile de beurre / Djibouti / Caritas Belgica / 80213 / Djibouti / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite